

L 14/08/1974 Num.359

Legge 14 agosto 1974, n. 359 (in Gazz. Uff., 21 agosto, n. 218). -- Modificazioni all'art. 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Articolo unico. -- L'art. 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

Art. 2. -- Mare territoriale. -- <<Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

é soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali>>.